

COMUNE DI CRUCOLI

(Provincia di Crotone)

REVISORE UNICO DEI CONTI

***RELAZIONE DELL'ORGANO DIREVISIONE SULLE
CAUSE CHE HANNO GENERATO IL DISSESTO
FINANZIARIO
DEL COMUNE DI CRUCOLI***

(art. 246, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000)

Comune di CRUCOLI

Organo di revisione

Verbale n.7 del 13 aprile 2019

Premesso che il sottoscritto Revisore è stato nominato con delibera della Commissione Straordinaria n. 1 del 17.01.2019;

Vista la proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, su proposta del responsabile dell'area finanziaria, trasmessa a mezzo Pec, in data 5 aprile 2019, ed avente ad oggetto "Dichiarazione di dissesto ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. n. 267/2000";

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'area finanziaria in data 5.04.2019;

Vista la relazione del 4.04.2019 prot. 2698 del Responsabile del Servizio Finanziario sulla situazione finanziaria dell'Ente;

Acquisiti il rendiconto di gestione 2017 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 dell'11.05.2018;

Preso atto che l'Ente non ha redatto il rendiconto per l'esercizio 2018 (il cui termine per l'approvazione è il prossimo 30 aprile) né ha approvato il bilancio di previsione 2019, rimanendo in esercizio provvisorio;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 come corretto ed integrato dal D. Lgs. n. 126 correttivo del D. Lgs. n. 118/2011 e in particolare, gli articoli 244 e seguenti;

Richiamati:

- I principi contabili approvati con il D. Lgs. n. 118/2011, corretti e integrati;
- I principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione approvati dal CNDCEC, novembre 2011;

Visto l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Esaminati:

- la proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, trasmessa, a mezzo PEC, in data 5 aprile 2019, avente ad oggetto "Dichiarazione di dissesto ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. n. 267/2000";
- la relazione sulla situazione debitoria, del Comune di Crucoli, sottoscritta dal Responsabile



- del Servizio Finanziario, Rag. Saverio Straface;
- la relazione sulla situazione debitoria dell'Ente con riferimento ai procedimenti di pertinenza dell'area amministrativa sottoscritta dal Signor Vittorio Punelli;
 - la relazione sulla situazione debitoria dell'Ente con riferimento ai procedimenti di pertinenza dell'area tecnica sottoscritta dall'Arch. Pietro Panza;
 - il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2017, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 11.05.2018;
 - la Relazione del precedente Revisore a corredo del Rendiconto di gestione 2017;
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2015 avente ad oggetto "riaccertamento straordinario dei residui", la deliberazione della G.C. n. 30 del 20/04/2017 e la deliberazione della G.C. n. 32 del 17/04/2017, avente ad oggetto: "riaccertamento ordinario dei residui";

Considerato che, con proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, del 5 aprile 2019, per le motivazioni esposte in premessa, nonché per quanto riportato nel corpo della stessa, e alle quali si rinvia, è stato proposto il dissesto finanziario del Comune di Crucoli, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. 267/2000, non ravvisandosi, alla luce della situazione di fatto venutasi a determinare e degli elementi di criticità accertati, le condizioni per la proposizione di una sostenibile procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis del TUEL, che, tra l'altro, per i cittadini, risulterebbe più penalizzante della dichiarazione di dissesto;


Richiamato, in specifico, l'articolo 246, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che alla deliberazione di Consiglio Comunale di dichiarazione dello stato di dissesto sia allegata una relazione dell'Organo di revisione che analizza le cause che lo hanno provocato;

Il Revisore, in riferimento alla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, pervenuta allo stesso in data 5 aprile 2019 ed avente ad oggetto "*Dichiarazione di dissesto ai sensi dell'art. 246 del D.lgs. n. 267/2000*";

REDIGE

La seguente relazione sullo stato di dissesto finanziario del Comune di Crucoli ai sensi dell'art. 246, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Revisore

Dott.ssa Rosamaria Petitto


Premessa

Nel ricorso all'istituto del dissesto finanziario, l'art. 246, comma 1, secondo periodo del T.u.e.l. prescrive una *"dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto"*.

E' di tutta evidenza come il legislatore ha voluto supportare la dichiarazione di dissesto, atto di estrema valenza per i riflessi che genera per un arco temporale considerevole sull'intero sistema di bilancio e sulla comunità amministrata, con una relazione tecnico-professionale dell'organo consultivo del Consiglio Comunale, i cui poteri sono oggi sostituiti dalla Commissione Straordinaria.

Con la presente si vogliono evidenziare gli aspetti di maggiore interesse e di rilievo per la Commissione Straordinaria, cui il Revisore è venuto a conoscenza nonostante il brevissimo periodo del proprio mandato di appena tre mesi, al fine di meglio valutare la proposta di ricorso alla procedura di dissesto finanziario per risanare l'Ente.

Contesto normativo di riferimento

Il D. Lgs. n. 267/2000 (Tuel), all'art. 244, comma 1, recita: *"Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste"* né attraverso il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-bis del D. Lgs. sopracitato.

Nel capo II del titolo VII del Testo Unico seguono tutte le norme che disciplinano il dissesto finanziario per portare l'Ente al risanamento tramite l'azzeramento dell'indebitamento pregresso e quindi al ritorno alla condizione di ente sano.

I soggetti della procedura di risanamento sono l'Organo Straordinario di Liquidazione e gli Organi istituzionali dell'ente. L'Organo Straordinario di Liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. Gli Organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

Ai sensi dell'art. 246 del Tuel, la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal Consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'Organo di revisione economico- finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'Interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'Organo di revisione. La deliberazione è pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a cura del Ministero dell'Interno, unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del Tuel.

Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato



validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicitare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicitando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'Organo Straordinario di Liquidazione e del Consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il Consiglio provvede alla revoca dello stesso.

Le varie modifiche apportate, nel corso degli anni, alla procedura del risanamento finanziario degli enti locali, sono state finalizzate ad accostare il dissesto alle procedure concorsuali di natura civilistica, da cui, ad ogni modo, si differenzia perché la tutela dei creditori dell'ente viene contemperata dalla necessità di assicurare, al Comune, la continuità di esercizio nonostante il grave stato di crisi. Gli squilibri economico-finanziari che lo hanno causato, infatti, non possono portare ad una forzata chiusura dell'attività dell'Ente.


“L'Ente locale non può cessare di esistere come una semplice impresa privata e, per poter garantire la continuità amministrativa, la dichiarazione di dissesto crea una frattura tra il passato ed il futuro, lasciando in vita il soggetto facendolo ripartire libero da debiti, ma anche privo di crediti o di patrimonio, se ceduto per le esigenze della liquidazione. Pertanto, tutto ciò che è relativo al pregresso, compresi i residui attivi e passivi non vincolati, viene estrapolato dal bilancio comunale e passato alla gestione straordinaria della liquidazione la quale ha competenza relativamente a tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati successivamente, anche con provvedimento giurisdizionale”.

Pronuncia della Corte dei conti sulla situazione finanziaria dell'ente

La gestione finanziaria dell'Ente è stata oggetto di verifica, da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, relativamente al Rendiconto di gestione anno 2010, ai sensi delle vigenti disposizioni del TUEL, con conseguente accertamento di molteplici profili di criticità, a tutt'oggi non superati (per come riportato nella relazione del responsabile del servizio finanziario), e con formulazione di una serie di osservazioni, come, di seguito, in dettaglio riportate:


➤ deliberazione dell'On. Corte dei Conti – Sez. di Controllo – n. 194/2012:

- 1. parametri di deficiarietà e riscossione delle entrate; superamento, da parte dell'ente, dei parametri di deficiarietà n. 2, 3, 4, e 9, di cui al D.M. 18/02/2013; il rendiconto 2010 presenta il superamento di quattro parametri sui dieci previsti dal D.M. 24 settembre 2009: 2. il volume dei residui attivi di nuova formazione, provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai Titoli I e III, con esclusione dell'addizionale IRPEF, superiore al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale IRPEF; 3. l'ammontare dei residui attivi di cui ai titoli I e III superiore al 65% (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III; 4. Il volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I, superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente; 9. eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazione di tesoreria non rimborsata superiore al 5% rispetto alle entrate correnti.**



Si riporta di seguito quanto contenuto nella delibera della Corte dei Conti: "Perché un Comune sia considerato in condizioni strutturalmente deficitarie è sufficiente il superamento di cinque parametri su dieci. La situazione di superamento di numerosi parametri di deficitarietà strutturale, reiterata nel tempo, richiede pertanto l'adozione da parte dell'ente di immediati interventi correttivi volti ad impedire il protrarsi della situazione e ad evitare che lo stesso possa precipitare in futuro in una situazione di deficitarietà strutturale. L'ente ha comunicato, anche con riferimento alla scarsa riscossione rilevata nell'esame del risultato della gestione finanziaria, di aver potenziato l'ufficio tributi e di voler monitorare la riscossione dei ruoli coattivi emessi. Il Comune dovrà pertanto procedere a quanto indicato. I risultati conseguiti in relazione ai parametri di deficitarietà e alla riscossione delle entrate dovranno essere comunicati a questa sezione entro tre mesi."

2. **risultato di cassa, con eccessivo ricorso alle anticipazioni di tesoreria;**
nel corso del 2010 l'ente ha fatto eccessivo ricorso alle anticipazioni di tesoreria tanto da superare il relativo parametro di deficitarietà. La sezione regionale di controllo aveva accertato anticipazioni di tesoreria in sede di rendiconto 2008 e 2009. L'ente ha comunicato in sede istruttoria che tale criticità nel 2010 è stata determinata dal dover far fronte a pagamenti indifferibili e alla bassa riscossione dei residui attivi, confermando la necessità di procedere ad un'attività di rapida ed efficace riscossione dei crediti.
3. **sanzioni per violazioni del codice della strada;**
nel 2010 si è verificata l'assenza totale di riscossioni a fronte di accertamenti per euro 100.000,00. In sede istruttoria è emerso che esistono residui attivi precedenti il 2010 per sanzioni amministrative del codice della strada, che ammontano a complessivi euro 709.171,90. L'ente non ha comunicato l'avvio di azioni volte alla riscossione delle somme. La situazione descritta rende pertanto poco attendibile il risultato di amministrazione dichiarato e rende concreto il rischio di danno erariale. L'ente deve avviare immediatamente la riscossione delle sanzioni per violazioni del codice della strada e deve procedere a segnalare alla Procura della Corte dei Conti l'esistenza di somme che non è possibile riscuotere.
4. **recupero evasione tributaria;**
in sede istruttoria l'ente ha riferito di aver avviato azione volte al recupero della evasione di Ici e Tarsu. Nulla è indicato in ordine alla riscossione di tali entrate. Si sottolinea che il mancato recupero dell'evasione tributaria può determinare danni erariali che devono essere comunicati alla Procura della Corte dei Conti. Il Comune dovrà pertanto proseguire l'attività di recupero dell'evasione Ici e Tarsu. L'attività di accertamento dovrà essere affiancata da un'efficace attività di riscossione. L'ente dovrà comunicare entro tre mesi i risultati conseguiti in sede di riscossione.
5. **gestione dei residui;**
Si riporta di seguito quanto contenuto nella delibera della Corte dei Conti: "la gestione dei residui del Comune è molto critica in particolare per quanto riguarda i residui costituiti prima del 2006. Attesa la loro notevole anzianità, è molto probabile che buona parte dei residui attivi tuttora esistenti non sarà mai riscossa. Le considerazioni espresse risultano confermate non solo dal superamento del parametro di deficitarietà relativi ai residui ma anche dal fatto che la riscossione nel 2010 dei residui attivi, costituiti in anni precedenti al 2006, relativi alle entrate proprie (tit. I euro 330.586,22 tit. III euro 43.023,62) al 31.12.2010 è risultata nell'ordine del 5,56% e dello 1,93%. Resterebbe



complessivamente da riscuotere per entrate proprie (titoli I e III) relative a residui degli anni 2005 e precedenti la considerevole somma di euro 373.609,84. Occorre pertanto che l'ente proceda ad avviare immediatamente un analitico esame delle ragioni di mantenimento di tutti i residui attivi costituiti prima del 2006. Con riferimento a ciascun residuo attivo dovranno essere indicate le ragioni del mantenimento (non essendo sufficiente indicare le ragioni della mancata cancellazione) conformi alla vigente normativa. L'esito di tale esame dovrà essere comunicato alla sezione e segnalare alla Procura della corte dei Conti l'avvenuta prescrizione di crediti. **Dovrà essere immediatamente avviata una efficacia politica di riscossione e di riaccertamento dei residui attivi rimasti pari complessivamente a euro 5.997.603,19 (di cui 429.002,88 relativi agli anni 2006 e precedenti)."**

6. organismi partecipati;

non risulta interamente compilato il prospetto n. 2 relativo agli organismi partecipati. l'ente deve procedere ad una adeguata ricognizione delle proprie partecipazioni societarie e ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 3, commi 27 e ss. della legge n. 244/2007 e dall'art. 14, comma 32 del DL n. 78/2010. In relazione alle partecipazioni nella COPROS e nella SOAKRO per le quali in sede istruttoria l'ente ha indicato di non aver alcuna quota da iscrivere nel conto del patrimonio, pur avendo delle partecipazioni nelle suddette società, si ritiene che quanto riferito dal Comune non giustifica il mancato inserimento delle partecipazioni nel conto del patrimonio tra le immobilizzazioni finanziarie.

7. rinegoziazione mutui in ammortamento;

nel corso del 2010 l'ente ha proceduto con delibera CC n. 37 del 17/11/2010 alla rinegoziazione di n. 41 mutui con un capitale rinegoziato pari ad euro 3.974.252,45. Sul punto si richiama l'attenzione dell'ente sull'osservanza del principio di sana gestione che risulta espresso dal principio contabile n. 2, postulato 23, ultimo periodo, in base al quale *"ai fini del mantenimento dell'equilibrio patrimoniale è opportuno commisurare il periodo di ammortamento dell'indebitamento con il presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità"*

8. verifiche sul conto del patrimonio;

l'ente e il revisore non hanno dato adeguato riscontro al rilievo circa la mancata coincidenza di alcuni dati rilevati nel prospetto relativo al conto del patrimonio con quelli corrispondenti in altri punti del questionario.

La Corte, pertanto, disponeva l'adozione di misure correttive entro i termini di cui all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL.

Il Consiglio Comunale con delibera n. 42 del 1.12.2012 ha deliberato di prendere atto delle criticità segnalate dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Calabria e di dare incarico al responsabile del servizio finanziario e tributi di relazionare dettagliatamente alla Corte dei Conti in merito alle criticità segnalate.

Tale deliberato non ha avuto ulteriore seguito, tant'è vero che le criticità sono tuttora presenti.

Analisi delle principali cause che hanno cagionato il dissesto



Al fine di assolvere al compito di relazionare sulle cause generatrici del dissesto finanziario del Comune di Crucoli, occorre preliminarmente evidenziare come la Corte dei Conti in relazione al rendiconto 2010 con deliberazione n. 194/2012 ha segnalato la presenza di alcuni comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria (fra i quali l'eccessiva e ricorrente anticipazione di tesoreria, che conferma la costante difficoltà dell'ente di riscuotere le entrate proprie e da trasferimenti), rilevanti ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1, comma 168, della Legge n. 266/2005 e di situazioni che, in assenza di misure correttive, possono condurre alle conseguenze previste dall'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011.

Le cause dello squilibrio strutturale che hanno cagionato il dissesto sono da individuare:

1. debiti certi, liquidi ed esigibili

L'Ente non riesce ad ottemperare ai pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili (di bilancio e fuori bilancio), stante la bassa percentuale di realizzazione dei crediti, in parte significativa di dubbia e difficile esazione, nonché per l'incapacità ad accertare e riscuotere, in parte, i tributi comunali rilevandosi, in conseguenza, un evidente situazione di squilibrio di liquidità;

2. anticipazione di tesoreria ed utilizzo di fondi a destinazione vincolata

la situazione di cassa dell'Ente, al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi, evidenzia la presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte per importi considerevoli (rispetto all'importo massimo dell'anticipazione), alla medesima data del 31/12 di ciascun anno, per come risulta dal seguente prospetto:

SITUAZIONE DI CASSA			
	2015	2016	2017
Disponibilità			
Anticipazioni	936.044,94	456.832,55	851.909,45
Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.	0,00	0,00	0,00

La gestione della liquidità è stata nel corso degli ultimi 3 anni sostanzialmente in squilibrio ed ha determinato il ricorso strutturale all'utilizzo della cassa vincolata e all'anticipazione di tesoreria.

M. Belli

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO CASSA VINCOLATA			
	2015	2016	2017
importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del Tuel	365	365	365
importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti ai sensi dell'art. 195 c. 2 del tuel	0,00	0,00	0,00
giorni di utilizzo dell'anticipazione	0,00	0,00	0,00
utilizzo medio dell'anticipazione	0,00	0,00	0,00
utilizzo massimo dell'anticipazione	0,00	0,00	0,00
entità anticipazione complessivamente corrisposta	1.012.374,00	1.052.242,85	988.804,00
entità anticipazione non restituita	936.044,94	456.832,55	851.909,45

Il continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria, deriva, prevalentemente, dai seguenti elementi di criticità:

- incapacità dell'Ente a riscuotere i tributi comunali che, per la parte non riscossa, generano una elevata entità di Residui Attivi che, a loro volta, in ossequio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, influiscono negativamente sul Risultato d'Amministrazione;
- inadeguato sistema di monitoraggio relativo all'utilizzo del Patrimonio, da parte di terzi (canoni di locazione), che dovrebbe generare introiti certi per l'Ente;
- contenuta copertura del costo dei servizi a domanda individuale;
- rigidità della spesa corrente (costi di gestione dei servizi elevato);
- elevato costo del servizio di RSU che, sia pure in entità modesta, risulta superiore alle entrate accertate per TARI;
- entità dei residui attivi superiore a quella dei residui passivi (elevata entità dei residui attivi, la cui riscossione non riesce a far fronte al pagamento dei residui passivi);
- incapacità dell'Ente a riscuotere, in tempi ragionevoli, dei crediti vantati.

3. Elenco dei pignoramenti, dei decreti ingiuntivi e diffide di pagamento a carico del Comune

Alla data attuale:

- non sono presenti, presso il Tesoriere, pignoramenti a carico dell'Ente;
- risultano, agli atti dell'Ente, svariati decreti ingiuntivi (per i quali risultano alcune delibere di nomina del difensore per promuovere giudizio di opposizione) che documentano il continuo aggravamento della situazione finanziaria dell'Ente;
- sono presenti diverse diffide di pagamento notificate all'Ente.

Melli

4. Debiti fuori bilancio

Dalla ricognizione dei Debiti Fuori Bilancio, sono emersi debiti da finanziare e riconoscere per circa 1.500.000 di euro, quasi integralmente di parte corrente.

Gli importi più significativi riguardano la fornitura di Energia elettrica (importo DFB per circa 462.000,00) oggetto di contenzioso e da sentenze per risarcimento danni, importi comunque non impegnati in bilancio con la conseguenza che sarà necessario garantire la copertura finanziaria nei bilanci futuri.

La necessità di finanziare i DFB negli esercizi futuri aggrava, ulteriormente, gli equilibri dei bilanci, nella considerazione che l'Ente, oltre a dover ripianare il presunto disavanzo di €111.928,65 (derivante dalla bozza di preconsuntivo, soggetto a rettifiche ed integrazioni anche alla luce del riaccertamento ordinario dei residui), deve finanziare circa €1.500.000,00 di Debiti Fuori Bilancio, tra l'altro, prevalentemente, di parte corrente e, pertanto, finanziabili solo con entrate di parte corrente.

Risultano agli atti le relazioni dei responsabili dei vari settori con cui sono stati segnalati al responsabile del servizio finanziario, debiti fuori bilancio per complessivi € 1.537.226,28.

5. Passività potenziali e situazione del contenzioso dell'ente

A tal fine, si richiamano le relazioni trasmesse dal responsabile dell'area tecnica e dall'area amministrativa per ulteriori esborsi finanziari di elevata entità derivanti dal contenzioso in essere che, quindi, andranno ad aggravare la già disastrosa situazione finanziaria dell'Ente per € 785.974,93. In particolare risultano debiti per energia elettrica anni precedenti per € 665.974,93 ed € 120.000,00 per debiti energia elettrica II semestre 2018.



Debiti da provvedimenti giurisdizionali

Creditore	Titolo giuridico	Autorità emittente	N°	Data	Totale complessivo dovuto	Note
Ing. Ammirato Glampiero	Decreto di liquidazione CTU	Tribunale di Crotona	1666	09/02/2019	10.784,80	
Ing. Papaleo Domenico	Decreto di liquidazione CTU	Tribunale di Crotona	5844	03/07/2017	7.485,92	
Eredi Avv. Romita Giuseppe	Sentenza	Tribunale di Crotona	81	01/03/2007	3.184,12	
Officine C.S.T. S.p.A.	Sentenza	Tribunale Ordinario di Roma Seconda Sez. Civile	5524	20/03/2017	40.395,73	Oltre interessi
Salvati Maria Antonietta	Sentenza	Tribunale di Crotona	130	12/02/2015	15.262,86	
Salvati Maria Antonietta per rimborso spese legali	Sentenza	Corte d'Appello di Catanzaro	1350	07/08/2017	4.299,00	
Strafaci Antonio + 5	Sentenza	Corte d'Appello di Catanzaro	156	04/02/2016	282.612,86	Importo desunto dall'atto di precetto pervenuto in data 18/7/2016 oltre interessi legali ulteriori
	Sentenza	Tribunale di Crotona	153	04/03/2003		
Strafaci Antonio + 5	Sentenza	Tribunale di Crotona	153	04/03/2003	10.739,52	Importo spese legali
Avv. Caligiuri Giovanni	Sentenza di appello come rettificata con ordinanza del 29/6/2016	Corte appello cz	156	04/02/2016	21.515,06	Spese legali sentenza di Appello n. 156/2016 come desunto da atto di precetto del 18/01/2017
Avv. Caligiuri Giovanni	Ordinanza	Corte Suprema di Cassazione	30487	21/06/2018	14.864,16	Rigetto impugnativa sentenza di Appello 156/2016
Raffa Raffaella	Sentenza	Tribunale di Crotona	329	11/05/2017	32.202,00	Importo da rivalutare
Avv. Marino Francesco	Sentenza	Tribunale di Crotona	329	11/05/2017	3.995,07	Spese legali come da sentenza
Enel Energia spa	ATP	Tribunale di Crotona	388	2012	319.079,23	
IMI	Credito ceduto da Enel Energia spa	Tribunale di Crotona	388	2012	142.964,28	
Spese legali diverse	Sentenze	Giudice di pace			17.203,56	Annullamento verbali autoveloxx
TOTALE GENERALE					926.588,17	

Debiti per contenzioso legale

Creditore	Titolo giuridico	Autorità emittente	N°	Data	Totale complessivo dovuto	Note
a.m. Costruzioni di Morelli Alfonso	Pignoramento presso terzi	Tribunale di Crotona		09/07/2018	24.541,25	
Banca Sistema	Decreto ingiuntivo	Tribunale di Crotona	542	17/07/2017	30.750,96	Il D.I. risulta opposto dall'ente e tutt'ora in corso. L'importo è comprensivo delle spese legali
Impresa Tavano	Citazione in giudizio	Tribunale di Crotona	1098	07/07/2015	65.232,67	Per maggiori lavori eseguiti. L'ente si è costituito e lo stesso risulta ancora in corso. La ctu ha quantificato i maggiori lavori eseguiti
TOTALE GENERALE					120.524,88	

M. Belli

Gestione dei residui

Il precedente organo di revisione ha dato atto nelle proprie relazioni di aver verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

L'ente ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, con atto del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015, munito del parere dell'organo di revisione, quantificando un disavanzo per l'importo di € 3.357.856,54 da ripianare in 30 annualità pari ad € 111.928,55; alla data odierna sono state ammortizzate n. 3 annualità. Nel suddetto calcolo è stato inserito il mutuo contratto ai sensi del D.L. n. 35/2013 per € 1.723.953,43

Successivamente l'ente ha provveduto con delibera della G.C. n. 30 del 20.04.2017 e con delibera di G.C. n. 32 del 17.04.2018 al riaccertamento ordinario dei residui.

Con tale atto, al quale si rimanda, si è provveduto all'eliminazione di residui attivi e passivi formatesi nell'anno 2016 e precedenti, per i seguenti importi:


- residui attivi derivanti dall'anno 2016 e precedenti euro 350.296,45;
- residui passivi derivanti dall'anno 2016 e precedenti euro 6.709,10.

Le cancellazioni dei residui risultano tuttavia succintamente motivate.

I debiti formalmente riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta, sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui.

Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti è comunque carente di motivazione.

Alla data del 31 dicembre 2017, i Residui Passivi ammontano ad € 3.865.303,68, di cui € 1.253.367,30 provenienti dagli esercizi 2016 e precedenti.



ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI								
RESIDUI	esercizi precedenti	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
ATTIVI								
Titolo 1	198.373,12	59.358,10	319.319,05	0,00	132.357,42	424.982,28	654.370,33	1.788.760,30
di cui Tarsu/tari	81.880,77	59.358,10	101.700,75	0,00	89.955,68	132.229,08	182.022,55	647.146,93
di cui F.S.R o F.S.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2		0,00	13.500,00	0,00	4.569,02	64.761,74	410.719,77	493.550,53
di cui trasf. Stato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui trasf. Regione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	364.013,59	12.549,64	71.728,00	73.728,00	17.835,99	289.165,96	434.746,20	1.263.767,38
di cui Tia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Fitti Attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CdS	364.013,59	0,00	0,00	0,00	10,38	72.857,57	72.905,00	509.786,54
Tot. Parte corrente	562.386,71	71.907,74	404.547,05	73.728,00	154.762,43	778.909,98	1.499.836,30	3.546.078,21
Titolo 4	72.986,99	0,00	0,00	21.825,10	0,00	41.075,56	515.080,48	650.968,13
di cui trasf. Stato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui trasf. Regione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	7.043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	229.700,00	327.560,00	564.303,71
Tot. Parte capitale	80.030,70	0,00	0,00	21.825,10	0,00	270.775,56	842.640,48	1.215.271,84
Titolo 9	12.227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,11	5.622,48	20.113,53
Totale Attivi	654.645,35	71.907,74	404.547,05	95.553,10	154.762,43	1.051.948,65	2.348.099,26	4.781.463,68
PASSIVI								
Titolo 1	3.921,54	0,00	64.991,97	145.276,22	230.820,88	545.459,32	1.018.295,35	2.008.765,28
Titolo 2	136.708,10	0,00	0,00	22.034,12	9.476,81	92.965,34	741.731,58	1.002.915,95
Titolo 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5							851.909,45	851.909,45
Titolo 7		0,00	1.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,00
Totale Passivi	140.629,64	0,00	66.704,97	167.310,34	240.297,69	638.424,66	2.611.936,38	3.865.303,68

Variazione dei residui anni precedenti

La gestione dei residui relativa ad esercizi precedenti a seguito del riaccertamento, deliberato con atto di G.C. n. 32 del 17 aprile 2018, ha comportato le seguenti variazioni:

VARIAZIONE RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI 2016 E PRECEDENTI

	Iniziali al 01/01/2017	Riscossi/ pagamenti	Inseriti nel rendiconto	Eliminati
Residui attivi	3.394.536,28	610.875,51	2.433.364,32	- 350.296,45
Residui passivi	2.736.122,15	1.476.045,75	1.253.367,30	- 6.709,10
Risultato negativo della gestione dei residui				- 343.587,35

Melli

Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

Dai dati risultanti dal rendiconto 2017, l'ente non rispetta i seguenti parametri di deficitarietà strutturale indicati nel decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013, come da prospetto allegato al rendiconto.

2) - 3) - 4) e 9)

Il mancato rispetto di tali parametri è causato da:

- 2) volume dei Residui Attivi di nuova formazione, provenienti dalla gestione di competenza relativi ai Titoli I e III, con esclusione del fondo di solidarietà comunale, superiori al 42% rispetto agli accertamenti di entrata agli stessi titoli I e III (escluso sempre il fondo di solidarietà comunale);
- 3) ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui ai titoli I e III superiore al 65% rispetto agli accertamenti di competenza ai medesimi titoli;
- 4) Residui Passivi provenienti dal Titolo I, superiori al 40% degli impegni della spesa corrente;
- 9) Anticipazione di tesoreria non rimborsata al 31.12 superiore al 5% delle entrate correnti.

Si confermano tutti i rilievi e le criticità già segnalate dalla Corte dei conti con la citata deliberazione.

Società Partecipate

Con riferimento ai rendiconti 2010, la Corte dei conti, con deliberazione n. 194/2012 del 20.09.2012, ha, tra le altre, accertato le seguenti criticità:

- l'ente deve procedere ad una adeguata ricognizione delle proprie partecipazioni societarie e ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 3, commi 27 e ss. della legge n. 244/2007 e dall'art. 14, comma 32 del DL n. 78/2010;
- mancata indicazione nel conto del patrimonio tra le immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni detenute.

Dato, altresì, atto:

- ✓ che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29, del 11.05.2018, è stato approvato il rendiconto della gestione 2017, che evidenzia un **disavanzo d'amministrazione complessivo di € 2.987.416,48**, come da tabella seguente:



Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:		
Risultato di amministrazione		816.159,90
Parte accantonata ^(A)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 ⁽⁴⁾		1.634.339,18
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		1.642.324,20
Fondo accantonamento TFM sindaco		7.024,45
Fondo contenzioso		45.000,00
Altri accantonamenti		
Totale parte accantonata (B)		3.328.687,83
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		-
Vincoli derivanti da trasferimenti		-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		327.560,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
Totale parte vincolata (C)		327.560,00
Parte destinata agli investimenti		-
Totale parte destinata agli investimenti (D)		247.328,55
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		- 2.987.416,48
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

Visti gli artt. 244 e seguenti del Testo Unico Enti Locali;

Dato Atto:

- che l'Ente, con la proposta di deliberazione *de qua*, ha formalizzato la volontà di dichiarare, ai sensi degli artt. 244 e 246 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il dissesto finanziario a seguito dell'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dai predetti articoli;
- che, per le motivazioni rappresentate nella presente relazione, per quanto evidenziato dal Responsabile del servizio finanziario, nella propria relazione prot. n. 2698, del 4 aprile 2019, si rende necessario procedere alla dichiarazione di dissesto finanziario;

Richiamato l'art. 246, comma 4, del Tuel che dispone, testualmente, quanto segue:

"Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti"

M. Belli

dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio di previsione per il triennio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso”.

Rilevato

che l'Ente versa in una strutturale ed insanabile situazione di difficoltà finanziaria.

Per tutto quanto sopra,

preso atto che, ad oggi:

- l'Ente non è in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ai cittadini;
- esistono, nei confronti dell'Ente, crediti liquidi, certi ed esigibili, di terzi, cui non può farsi fronte con le modalità di cui all'art. 193, nonché con le modalità di cui all'art. 194 del TUEL per le fattispecie ivi previste;

ritiene

che ricorrano, per il Comune di Crucoli, le condizioni per la **dichiarazione di dissesto finanziario**, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), con tutti gli atti consequenziali che andranno a determinarsi.

Conclusioni

Il Revisore, alla luce di quanto precedentemente rappresentato e richiamato;

Concorda con quanto disposto con la proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria, ritenendo che il solo modo che possa far superare all'Ente l'attuale situazione di elevata criticità e dare avvio ad un reale processo di risanamento economico-finanziario sia proprio l'attivazione della procedura del dissesto finanziario (art. 244 e seguenti del TUEL).

Rammenta di trasmettere, entro 5 gg. dalla data di esecutività, la deliberazione in argomento, corredata degli allegati di rito, al Ministero dell'Interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio.

Il Revisore

Dott.ssa Rosamaria Petitto

